AL COMUNE DI PORTOSCUSO

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari.

	aci Ciadio i opciain
I sottoscritt	
	il
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in	godimento dei diritti civili e politici, di professione
residente in codesto Co	mune, via, n,
•	»,
conseguito ilpressopresso	, con sede in
	ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalla
	·
	icazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giu-
dici Popolari:	
per le Corti di Assise	
<u>_</u>	
per le Corti di Assise di Appe	llo
	CHIEDE
la iscrizione in tali elenchi.	
	Const. Const. Const. (1911) 1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	formativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il pre-
	rticoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione ali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
	r il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
·	
Si allegano fotocopia di un documento di riconos	scimento e del titolo di studio.
Data	
Data	
	IL RICHIEDENTE
Legge 10 aprile 1951, n. 287.	
	RISERVATO ALL'UFFICIO
Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di	
assise - I giudici popolari per le Corti di assise devono es-	La persona in argomento è stata iscritta nell'elenco comu-
sere in possesso dei seguenti requisiti:	nale permanente dei Giudici Popolari
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;	D par la Carti di Assiss
b) buona condotta morale;	per le Corti di Assise
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;	☐ per le Corti di Assise di Appello
d) titolo finale di studi di scuola media di primo gra-	
do, di qualsiasi tipo.	
Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di	
assise di appello - I giudici popolari di Corti d'assise di	
appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente,	
devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.	Verbale n, in data
Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice	
popo- lare - Non possono assumere l'ufficio di giudice	Il responsabile del servizio
popolare:	
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di	
servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;	
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed	
a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo	
Stato in attività di servizio.	
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.	
	1